

N. R.G. 10992/2010



N. 1883/13 Sent.  
N. 10992/10 R. G.  
N. 2220 Cron.  
N. 4980 Rep.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA  
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Dr. Eugenia Tommasi di Vignano,  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 10992/2010 promossa da:

**ZORDAN S.P.A.**, ora **ZORDAN S.R.L IN LIQUIDAZIONE** (C.F./P.I.  
03235120239), elettivamente domiciliata in VERONA, VIA NIZZA n. 8 -  
37121, presso lo studio dell'Avv. ENRICO COMPAROTTO che la  
rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione in  
opposizione a decreto ingiuntivo,

OPPONENTE

contro

**UNICREDIT S.P.A.** (C.F. 00348170101) quale società incorporante  
**UNICREDIT CORPORATE BANKING S.P.A.** (C.F. 03656170960),  
elettivamente domiciliata in VERONA, V.LO S. BERNARDINO n. 3 -  
37123, presso lo studio dell'Avv. DARIO FINARDI che la rappresenta e  
difende come da procura generale n. 115840 Notaio Carlo Vico di  
Bologna,

OPPOSTA

**CONCLUSIONI**

**PARTE OPPONENTE**

in via preliminare

respingersi ogni eventuale richiesta avversaria di provvisoria esecutività  
del decreto opposto;

pagina 1 di 17



nel merito:

per i motivi tutti illustrati sub paragrafi A B C dell'atto di citazione in opposizione, revocarsi il decreto n. 2633/10 Ing.-n. 6102/10 R. Cont. -n. 6647 Cron. Tribunale di Verona e, per gli effetti, dichiararsi che nulla è dovuto dall'opponente all'opposta.

In ogni caso:

con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.

**PARTE OPPOSTA**

respingere ogni avversa domanda e confermare il decreto ingiuntivo opposto con richiesta di provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. nei confronti della Zordan S.p.A. comunque con condanna degli opposenti al pagamento di quanto dovuto a Unicredit come documentato e provato dalla banca, oltre interessi e spese.

IL CASO.it 



## MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, si dà atto che si omette lo svolgimento del processo in virtù del nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., novellato dall'art. 58, comma 2, della L. 18/6/09 n. 69 (secondo il quale "...*Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applica (...) l'art. 132 c.p.c.*"), con avviso che degli accadimenti processuali si darà conto nel corpo della motivazione man mano che gli stessi risulteranno acquistare rilevanza rispetto alla motivazione.

Deve, poi, ritenersi la legittimità processuale della motivazione c.d. *per relationem* (cfr. Cass. 3636/07; Cass. Sez. Lav. 8053 del 22/5/12 e, da ultimo, Cass. 11199 del 4/7/12), non senza segnalare che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare 'concisamente' la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp.att.c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - che risultano "...*rilevanti ai fini della decisione*" concretamente adottata (Cass. n. 17145/06).

Ciò premesso, si osserva che l'opposizione è infondata e non merita accoglimento.

Occorre innanzitutto affrontare il tema relativo alla pretesa revocabilità del decreto monitorio per asserita mancanza delle condizioni di ammissibilità.

L'assunto non ha pregio.

Il decreto è stato emesso in sede monitoria sulla base:

1) della documentazione contrattuale attestante la sussistenza: A) del rapporto di conto corrente ordinario di corrispondenza n. 17538 con apertura di credito (cfr. doc.li 1-2 monitori); B) del rapporto di apertura di credito 18/10/05, con aumento di fido il 9/3/07 su conto n. 1873-60 poi rinumerato come n. 17542 per anticipi su transazioni POS (4-5 monitori);

2) della certificazione ex art. 50 T.U.B. attestante la verità, la conformità alle scritture contabili della banca e la liquidità dei crediti



azionati (cfr. doc.ti 3 e 6 monitori, recanti in calce le attestazioni del funzionario della banca);

3) degli estratti, recanti il saldo iniziale e il saldo finale, di tutte le movimentazioni dei rapporti per un periodo superiore a un semestre precedente alla dichiarazione in data 8/3/10 di recesso della banca dai rapporti (cfr. estratti sub doc.ti 3 e 6 monitori nonché comunicazioni di revoca sub doc.ti 13-16 monitori).

Avuto riguardo alla prova scritta del credito monitorio, occorre rilevare che l'art. 50 T.U.B., nell'autorizzare le banche a chiedere l'ingiunzione in base all'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili della banca, non chiarisce a quale arco temporale detto estratto deve fare riferimento, se cioè all'intera durata del rapporto certificato ovvero ad un periodo più circoscritto e prossimo alla chiusura del.

Orbene, ritiene questo giudice che la produzione in sede di ricorso monitorio (oltre alla documentazione contrattuale attestante la sussistenza dei rapporti) degli estratti conto relativi ad almeno un semestre precedente alla data di recesso della banca dai rapporti sia sufficiente ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, atteso che:

1) sul piano interpretativo, ritenere necessaria la produzione in sede monitoria degli estratti conto integrali, relativi cioè all'intera durata del rapporto, appare in contraddizione logica con la previsione letterale dell'art. 50 T.U.B. nella parte in cui prevede che l'estratto conto deve essere "...*certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca*", atteso che tale previsione, se considerata unitamente al fatto che il dirigente deve "...*altresì dichiarare che il credito è vero e liquido*", non avrebbe altrimenti senso se non quello di autorizzare la banca a produrre in sede monitoria un estratto conto non integrale, cioè non decorrente dalla accensione del rapporto ma da una fase più avanzata sino alla data di chiusura, poiché altrimenti l'attestazione di conformità del credito alle scritture della banca apparirebbe un 'duplicato' dell'attestazione di verità del credito stesso, dovendo escludersi per definizione che un credito vero possa risultare *difforme* dalle scritture della banca (dal momento che il funzionario attesta il



credito come vero solo in base alle risultanze delle dette scritture), ma potendo al contrario ritenersi rimesso alla discrezionalità del legislatore valutare come sufficientemente provato in sede monitoria un credito bancario attestato come *vero e conforme alle scritture della banca* anche se in quella sede solo parzialmente documentato (cioè documentato soltanto rispetto alla fase più avanzata del rapporto sino alla sua chiusura);

2) sul piano sistematico, se da una parte è pacifico che la previsione di cui all'art. 50 T.U.B. realizza una procedura agevolata per l'ottenimento da parte delle banche del decreto ingiuntivo in base all'estratto conto certificato conforme alle scritture interne (pur dopo il superamento dell'art. 102 del R.D.L. n. 375/36, convertito nella L. n. 1417/38, che consentiva alla Banca d'Italia e agli istituti di credito di diritto pubblico il privilegio di ottenere l'ingiunzione monitoria sulla base dei meri saldaconti certificati conformi alle scritture), dall'altra non si comprende quale sarebbe la funzione attuale della norma laddove la Banca fosse tenuta alla produzione già in sede monitoria di quella stessa prova piena del credito cui può essere chiamata nel successivo giudizio di opposizione in caso di contestazione da parte del correntista della validità ed efficacia dei rapporti sottostanti le annotazioni sul conto corrente;

3) sul piano processuale, può poi ritenersi che l'onere probatorio ex art. 50 T.U.B. sia sufficientemente assolto da parte della banca anche tramite l'allegazione di un estratto conto che certifichi le operazioni successive all'approvazione (espressa o tacita) dell'ultimo estratto conto che si assume inviato (quello precedente al più antico prodotto in sede monitoria), tenuto conto che la previsione di cui al comma 1° dell'art. 1832 cod.civ. di approvazione del conto in caso di mancata contestazione dello stesso da parte del correntista se da una parte presuppone che la banca abbia trasmesso l'estratto del conto al cliente e che questi l'abbia ricevuto, dall'altra non richiede che la dimostrazione di tale trasmissione sia data attraverso una prova documentale, potendo tale dimostrazione essere data anche altrimenti, con ogni mezzo



ammesso dalla legge e, quindi, pure a mezzo di presunzioni (Cass. n. 178 del 13/1/88; Cass., n. 1770 del 15/3/86).

Così affermata la sussistenza delle condizioni di emissione del decreto monitorio, merita essere evidenziato, quanto al profilo dell'andamento della pretesa della banca, che parte opponente non ha in alcun modo contestato la documentazione contrattuale prodotta in atti dalla banca, prima in sede monitoria poi nella fase di opposizione, a sostegno dell'esistenza dei rapporti azionati, avuto riguardo sia al conto n. 17538 sia al conto n. 17542, sicché detti rapporti debbono essere ritenuti sufficientemente accertati in causa.

Ciò detto, non coglie nel segno nemmeno l'ulteriore eccezione degli oppositori di mancato assolvimento dell'onere probatorio dell'opposta circa il *quantum* del credito azionato per non avere la banca prodotto neanche in sede di opposizione gli estratti conto *integrali* dei due rapporti, cioè relativi all'intero periodo corrente tra la data di apertura di ciascun rapporto sino alla data della relativa cessazione.

A rigore, non appare decisivo il fatto che la banca, costituendosi nella presente fase di opposizione, abbia integrato le produzioni monitorie dimettendo, quanto all'apertura di credito sul conto corrente ordinario n. 17538 acceso in data 18/10/05 e cessato l'8/3/10, gli estratti conto dal 31/12/05 al 8/10/10 (cfr. doc. 21 di parte opposta) e, quanto all'anticipazione bancaria (siglata il 18/10/05 per €500.000,00 e poi aumentata il 9/3/07 a €700.000,00) su conto poi rinumerato come n. 17542 cessato l'8/3/10, la lista movimenti dal 22/12/05 al 21/7/09 (cfr. doc. 2II e 3 prima parte dell'opposta) e gli estratti conto dal 31/10/06 al 31/8/10 (cfr. doc. 2II seconda parte e 3 seconda parte dell'opposta), trattandosi comunque di documentazione che, sia pure per pochi mesi iniziali, non copre l'intera durata dei rapporti azionati.

Ciò che, invece, assume assorbente rilevanza è che la produzione già in sede monitoria di una parte degli estratti conto costituisce *trasmissione* ai sensi dell'art. 1832 cod.civ., sicché da tale momento il correntista è gravato dell'onere di contestazione specifica delle risultanze di tali estratti (cfr. Cass. n. 12169/00; Cass. 2765/92), pena il

pagina 6 di 17



perfezionamento del meccanismo approvativo presuntivo di cui all'art. 1832,1 comma, cod.civ., che investe anche gli estratti conto più antichi non prodotti in causa, in quanto compendiatati in quelli successivi prodotti in causa.

In particolare, trattandosi di documenti che, in quanto allegati al ricorso monitorio, devono certamente ritenersi conosciuti dal correntista, l'omessa specifica contestazione di uno qualsiasi di essi, quanto alle singole annotazioni e al saldo parziale, nel termine convenzionalmente stabilito dalle parti (vedi - nel caso di specie - l'art. 10.3 del contratto 18/10/05 di conto corrente di corrispondenza, doc. 1 del fascicolo monitorio) ne determina l'approvazione ex art. 1832, 1 comma, cod.civ. (cfr. App. Roma, 16/5/02; Cass. 2765/92; Cass. 9579/00).

L'approvazione degli estratti prodotti in causa ne rende incontestabili sia le scritturazioni che il saldo parziale e poiché questi presuppongono necessariamente le annotazioni e i saldi parziali degli estratti conto precedenti, di cui rappresentano lo sviluppo logico ed aritmetico, di essi stessi lasciano presumere la conoscenza, e quindi l'approvazione, da parte del correntista.

Non inficia tale conclusione il principio espresso dalla recentissima Cass. n. 18541 del 2/8/13 sull'*onus probandi* della banca nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, con la quale si è affermato che la banca, in detta fase processuale, è tenuta alla produzione in causa degli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto, atteso che tale principio è stato affermato in relazione al caso di contestazione da parte del correntista della validità della pattuizione di interessi ultralegali per mancanza dei requisiti di legge, cioè in caso di contestazione circa la validità ed efficacia dei rapporti sottostanti le annotazioni sul conto, che sfugge per consolidato orientamento della corte di legittimità al meccanismo di approvazione del conto, poiché *"...l'operatività sanante dell'art. 1832 cod.civ. riguarda gli addebiti e gli accrediti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate, ma non impedisce la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti (tra*



le più recenti Cass. n. 11626/11). Nella specie, la contestazione relativa all'illegittima applicazione degli interessi anatocistici costituisce una censura relativa alla validità delle condizioni contrattuali stabilite dall'istituto bancario e sottoscritte dal cliente idonea ad alterare, nonostante la correttezza contabile delle annotazioni eseguite sul conto, il risultato finale. Al riguardo è stato affermato con orientamento costante dalla giurisprudenza di questa corte (Cass. n. 1769 del 2009; 23974 del 2010) che la mancata contestazione degli estratti conto inviati al cliente dalla banca, oggetto di tacita approvazione in difetto di contestazione ai sensi dell'art. 1832 cod.civ., non vale a superare la nullità della clausola relativa agli interessi ultralegali, poiché l'unilaterale comunicazione del tasso di interesse non può supplire al difetto originario di valido accordo scritto in deroga alle condizioni di legge, richiesto dall'art. 1284 cod.civ." (cfr. Cass. n. 18541/13).

Se, pertanto, gli estratti conto non contestati dal correntista si considerano approvati e costituiscono piena prova del credito della banca (cfr. Cass. n. 12169/00; Cass. n. 2765/92), ciò vale anche nei confronti del fideiussore (cfr. Cass. n. 13889/10; Cass. 11200/03), ove questi, pur astrattamente legittimato ad opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale (cfr. art. 1945 cod.civ.), non li assoggetti ad alcuna specifica contestazione (cfr. Cass. 6258/02).

Ciò chiarito, occorre evidenziare che il fideiussore opponente Zordan S.p.A. non ha in alcun modo contestato le risultanze numerarie degli estratti conto prodotti in atti dalla banca sia in sede monitoria che in sede di opposizione, essendosi limitato a contestare *sic et simpliciter* l'omessa prova del credito azionato in ragione della mancanza dell'integrale sequenza di estratti conto dall'accensione dei rapporti sino alla loro cessazione.

Orbene, ritiene questo giudice che tale generica contestazione sia inidonea ad impedire il descritto meccanismo di approvazione tacita degli estratti prodotti in causa, tenuto conto che: 1) in tema di conto corrente bancario, le scritturazioni contenute nell'estratto conto sono di regola assistite da una presunzione di veridicità, cosicché solo una





contestazione puntuale delle voci può impedire l'approvazione ex art. 1832 cod.civ.; 2) l'estensione di tale principio al fideiussore del correntista non determina l'impossibilità, per il garante, di opporre al creditore tutte le eccezioni spettanti al debitore principale ex art. 1945 cod.civ. in tutti i casi nei quali il contratto di fideiussione - come nel caso di specie, vedi art. 5.1 della fideiussione Zordan S.p.A. sub doc. 8 monitorio nonché art. 4 fideiussione Zordan S.p.A. sub doc. 11 monitorio - preveda l'onere per il fideiussore di assumere presso il garantito tutte le informazioni concernenti le operazioni del conto; 3) a norma dell'art. 116, 2 comma, c.p.c., il giudice può desumere argomenti di prova dal contegno delle parti nel processo e la genericità delle contestazioni del convenuto ben può costituire rilevante indizio dell'esattezza dei fatti addotti dall'attore.

Il credito azionato dalla banca in via monitoria va quindi ritenuto sufficientemente accertato in causa, anche nei confronti del fideiussore Zordan S.p.A.

L'accertamento giudiziale del credito della banca non esime dalla valutazione dell'eccezione di liberazione del fideiussore per obbligazione futura ai sensi dell'art. 1956 cod.civ.

L'eccezione è tuttavia infondata.

Ha evidenziato l'opponente che, ai sensi della detta norma, il garante per obbligazione futura è liberato dalle proprie obbligazioni ogniqualvolta il creditore garantito, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali del debitore sono divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito, abbia concesso ulteriore credito al debitore principale senza specifica autorizzazione del fideiussore.

In particolare, lamenta l'opponente che la banca avrebbe dovuto recedere dai rapporti in essere con Sviluppo Commerciale S.r.l. sin dai primi mesi del 2009, poiché era conoscenza del deterioramento delle condizioni patrimoniali della debitrice principale già dal gennaio 2009, in quanto: 1) la stessa banca segnalava importanti insoluti (doc. 8 dell'opponente), sollecitava il pagamento di ratei non pagati di leasing (doc. 9), protestava una cambiale scadente l'1/1/09 (doc. 12), poteva



trarre dall'esame della C.R. della Banca d'Italia il dato del sistematico sconfinamento della debitrice presso tutti gli istituti di credito con i quali operava (doc.ti 13-14 e 27).

Parte opposta ha contestato la fondatezza di tale eccezione e ne ha chiesto il rigetto, deducendo, sul piano oggettivo, che la banca non ha concesso alla società debitrice ulteriore credito successivamente all'affidamento del 25/11/08; sul piano soggettivo, che la banca ha avuto contezza delle difficoltà economiche della società solo successivamente alla pubblicazione dei protesti a suo carico, risalenti al gennaio/febbraio 2010, ed infine che, in ogni caso, nessuna speciale autorizzazione avrebbe dovuto essere chiesta dalla banca al fideiussore Zordan S.p.A. poiché esso era pienamente a conoscenza delle condizioni economiche di Sviluppo Commerciale S.r.l., tenuto conto che: 1) il fideiussore Zordan S.p.A. era anche socio della società debitrice, come anche gli altri due fideiussori (Immobiliare Polis S.r.l. e Castiglia S.r.l.); 2) la società debitrice e le società socie/fideiussori erano riferibili al medesimo assetto proprietario (la famiglia Zordan), che le amministrava tramite i due fratelli Gianfranco e Giampaolo Zordan.

Ora, è noto che l'art. 1956 cod.civ. realizza uno strumento di tutela del fideiussore da comportamenti contrari a buona fede della banca che, consapevole di poter fare comunque affidamento sul distinto patrimonio del garante, concede nuovo credito al debitore, successivamente al rilascio della fideiussione e senza l'autorizzazione del garante, pur essendo a conoscenza del significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore medesimo.

Rientra, quindi, nell'*onus probandi* del fideiussore che eccepisca la propria liberazione ex art. 1956 cod.civ. la dimostrazione del duplice requisito della concessione di *nuovo credito* da parte della banca (requisito oggettivo) e della *consapevolezza* della banca stessa del significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore (requisito soggettivo).

In conformità alla *ratio* della norma (salvaguardare il fideiussore da comportamenti della banca per lui pregiudizievoli e contrari a buona



federe), presupposto implicito della sua applicazione è che il fideiussore sia meritevole della detta tutela, cioè non sia né possa altrimenti essere a conoscenza dell'aggravamento delle condizioni patrimoniali del debitore, invece potenzialmente conoscibili dalla banca.

In applicazione di tale principio, la giurisprudenza ha escluso la necessità della richiesta da parte della banca della speciale autorizzazione del fideiussore nei casi in cui la concreta ed effettiva conoscenza delle condizioni patrimoniali della società debitrice da parte del fideiussore può presumersi: a) perché il fideiussore è anche l'amministratore della società debitrice (cfr. per es. Cass. n. 3761/06; Cass. 12456/97); b) perché il fideiussore è socio della società debitrice (Cass. n. 8850/98) e in taluni casi reale beneficiario del nuovo credito bancario (Cass. n. 4208/92; Cass. 3385/89).

Ciò chiarito, va segnalato, da un lato, che il fideiussore Zordan S.p.A. non ha offerto in causa prova sufficiente della ricorrenza dei requisiti oggettivo e soggettivo di cui all'art. 1956, 2 comma, cod.civ., e, dall'altro, che gli elementi acquisiti in atti consentono di escludere ragionevolmente che la Zordan S.p.A. fosse all'oscuro del deterioramento delle condizioni patrimoniali della debitrice Sviluppo Commerciale S.r.l.

Sotto il primo profilo, non v'è prova del requisito soggettivo ex art. 1956, 2 comma, c.p.c., poiché i dati evidenziati dall'opponente appaiono equivoci rispetto alla prova della consapevolezza della banca circa il deterioramento delle condizioni patrimoniali della debitrice dalla data del rilascio della garanzia, atteso che: 1) a fronte della congiuntura di crisi economica mondiale notoriamente apertasi nell'estate del 2008, l'emissione di due assegni scoperti da parte della debitrice nell'ambito di un rapporto pluriennale non è di per sé indice di una condizione di dissesto della debitrice né di un irreversibile peggioramento delle sue condizioni patrimoniali, ma ben può rappresentare una semplice fase di carenza di liquidità, sicché la conoscenza di tali insoluti da parte della banca a gennaio 2009 non integra di per sé prova della consapevolezza dell'irreversibile mutamento delle condizioni economiche del debitore



medesimo (Cass. n. 8995/03); 2) il sollecito del pagamento di ratei non pagati di leasing, così come il protesto della cambiale scaduta l'1/1/09 risultano del tutto irrilevanti, atteso che provengono da soggetti formalmente diversi dalla banca opposta (cfr. doc.ti 9 e 12 dell'opponente); 3) sino alla revoca dei rapporti da parte della banca opposta, non si registrano significativi sconfinamenti della società debitrice dagli importi complessivamente accordati dalla banca stessa con le due linee a revoca sui conti n. 17538 e n. 17542 (doc.ti 13 e 27), che rimangono sostanzialmente assestati sui valori massimi affidati; 4) dall'esame della C.R. della Banca d'Italia nel periodo di riferimento (doc.ti 13-14 e 27) emerge il ritratto di una società in situazione di tensione finanziaria, con linee di fido pressoché interamente salure, ma ancora stabile, con sconfinamenti modesti e sporadici sino a metà 2009, peraltro sempre assorbiti, anche nelle punte massime, dai saldi medi di periodo intrafido; 5) sino alla seconda metà del 2009, la C.R. non evidenzia repentine contrazioni delle somme accordate alla debitrice da parte del sistema bancario, ma solo una progressiva riduzione dell'accordato in linea con la contrazione internazionale del credito bancario determinata dalla crisi economica generale, seguita dalla naturale escussione delle garanzie ricevute; 6) tutti i protesti a carico della società sono stati pubblicati solo a partire dal gennaio-febbraio 2010, sicché prima di tale data detto elemento, poi risultato di portata rilevante, non era conoscibile dalla banca.

Dai dati che precedono, si evince che alla banca era nota la condizione di tensione finanziaria della società debitrice e che, rispetto a tale situazione, comune a molte imprese all'epoca operanti sul mercato italiano, essa ha assunto un contegno di temporaneo e prudentiale supporto all'impresa, che, in difetto di più specifiche deduzioni dell'opponente, non può certamente ritenersi contrario a buona fede.

Sotto il profilo oggettivo, l'opponente non ha fornito la prova univoca di concessione di nuovo credito da parte della banca alla società debitrice successivamente all'insorgere del rapporto, tenuto conto che: 1) l'ultimo rapporto di credito formalmente acceso è stato negoziato



dalle parti il 25/11/08, e nessuna ulteriore linea di credito è stata successivamente concessa dalla banca; 2), la banca non ha consentito sconfinamenti dal fido massimo pattuito sul conto operativo n. 17538, il cui saldo, salvo oscillazioni di modesto rilievo, è rimasto sempre pressoché stabilizzato sull'accordato massimo sino alla chiusura dei rapporti; 3) la riespansione automatica della linea di fido sul conto anticipo n. 17542 in corrispondenza della canalizzazione dei pagamenti POS è stata disposta dalla banca solo fino al 2/10/08 (cfr. lista movimenti del conto al 31/10/08, sub doc. 2II dell'opponente), per poi essere definitivamente interrotta; 4) in considerazione delle condizioni economiche peculiari della debitrice e generali del contesto internazionale ed altresì della pluriennalità del rapporto tra le parti, non assume rilevanza decisiva il fatto che la banca abbia consentito per circa un anno la prosecuzione dei due rapporti senza interromperli e, quindi, lasciato che la società debitrice compisse in detto periodo atti di disposizione delle somme accordate, tenuto conto che: a) la situazione di tensione finanziaria dell'impresa affidata, pur imponendo un prudente monitoraggio, non è di per sé indice tale da imporre alla banca la repentina revoca degli affidamenti; b) sino alla formale revoca del rapporto, l'apertura di credito *obbliga* la banca a tenere a disposizione del correntista la somma convenuta, sicché l'effettiva utilizzazione è poi rimessa alle scelte unilaterali del correntista medesimo; c) se è vero che è per effetto di tale concreta utilizzazione che sorge o si incrementa il debito di restituzione cui la garanzia fideiussoria accede, sicché in tale prospettiva ogni singolo atto di concreta utilizzazione della provvista accordata può essere interpretato come concessione di *nuovo credito* ex art. 1956 cod.civ. (cfr. Cass. n. 21730/10), è anche vero che la concessione di *nuovo credito* da parte del creditore ai sensi della detta norma assume rilevanza rispetto alla liberazione del fideiussore soltanto nei casi nei quali essa si traduca in una violazione del dovere di solidarietà contrattuale gravante sul creditore, nella cui osservanza trova realizzazione l'obbligo del creditore di comportarsi secondo il canone della buona fede nell'esecuzione del contratto di garanzia, sicché, in



assenza di indici specifici che il nuovo credito è concesso al debitore in danno del fideiussore, cioè nonostante la consapevolezza del creditore del sopravvenuto rischio di insolvenza del garantito, deve escludersi che il consentire temporaneamente e prudenzialmente da parte della banca la prosecuzione del rapporto senza interromperlo in via di autotutela e, quindi, senza impedire gli atti di utilizzazione della provvista da parte del debitore, integri di per sé un comportamento contrario a buona fede, dovendo semmai ritenersi contraria a buona fede la repentina revoca da parte della banca di ogni affidamento o linea di credito alla prima comparsa di indici di debolezza finanziaria del debitore non univoci e potenzialmente leggibili come sintomatici di una condizione di temporanea o comunque superabile difficoltà dell'impresa.

La mancata prova del requisito oggettivo della concessione di nuovo credito va, poi, letta congiuntamente al fatto che, contestualmente all'apertura di credito del 25/11/08, il fideiussore Zordan S.p.A. ha rilasciato una seconda fideiussione confermativa di quella originaria (cfr. doc. 5 monitorio e 11 monitorio), con la quale ha espressamente ribadito la propria volontà di mantenersi garante di tutte le obbligazioni assunte dalla società debitrice nei confronti della banca opposta, volontà che, indipendentemente dalla speculazione tecnica sulla natura novativa o meno dell'impegno, appare particolarmente significativa rispetto alla previsione dell'art. 4 della garanzia stessa, con il quale il garante Zordan S.p.A. ha assunto l'obbligo contrattuale specifico *"...di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la Banca"* (cfr. art. 4 della fideiussione, doc. 11 cit.).

Va quindi escluso che sia stata raggiunta in causa la prova di condotte della Banca rilevanti ex art. 1956 cod.civ. di concessione di nuovo credito al debitore successivamente al sorgere del rapporto fideiussorio.

Appare, infine, condivisibile l'assunto della banca secondo il quale, nel caso in esame, la speciale autorizzazione di cui all'art. 1956 cod.civ. non avrebbe in ogni caso dovuto essere richiesta dalla banca al



fideiussore Zordan S.p.A. in quanto questo era a conoscenza delle mutate condizioni patrimoniali della società debitrice.

La piena conoscenza da parte del fideiussore delle condizioni economico-finanziarie della debitrice può ragionevolmente presumersi dai seguenti dati, tutti risultanti per tabulas dalle visure camerali prodotte in atti dalla banca come doc.ti da 9 a 12:

1) il fideiussore Zordan S.p.A. era anche socio della società debitrice (5% del capitale), come anche gli altri due fideiussori (Immobiliare Polis S.r.l. col 90% e Castiglia S.r.l. col 5%);

2) sia la debitrice Sviluppo Commerciale S.r.l., sia i soci fideiussori Zordan S.p.A., Immobiliare Polis S.r.l. e Castiglia S.r.l. erano riferibili al medesimo assetto proprietario (la famiglia Zordan), che le amministrava tramite i due fratelli Gianfranco e Giampaolo Zordan, unitamente a tale Stefano Bignotto (presidente del CdA di Immobiliare Polis S.r.l. nonché consigliere di Castiglia S.r.l.);

3) nel CdA di Immobiliare Polis S.r.l., cioè del socio sovrano della debitrice, sedeva quale consigliere Gianfranco Zordan;

4) il fideiussore Zordan S.p.A. era società per azioni a ristrettissima base azionaria, sostanzialmente assimilabile, data la sua struttura chiusa, ad una s.r.l. a base familiare, tant'è che nel novembre 2010 è stata trasformata in S.r.l. e poi messa in liquidazione, con nomina a liquidatore di Giampaolo Zordan.

Il quadro complessivamente descritto traccia il ritratto di una 'galassia' di società sostanzialmente 'correlate', in quanto di fatto controllate dal medesimo assetto proprietario (facente capo ai fratelli Gianfranco e Giampaolo Zordan), partecipate dagli stessi soci (tramite società a struttura chiusa riconducibili ai fratelli Zordan) e gestite dagli stessi amministratori (sempre i due fratelli Zordan), rispetto alle quali, per le peculiari caratteristiche della fattispecie concretamente all'esame di questo giudice, deve escludersi che il fideiussore Zordan S.p.A. fosse un soggetto *stricto sensu* terzo rispetto alla società debitrice Sviluppo Commerciale S.r.l., dovendo al contrario ritenersi che esso, per il tramite del suo amministratore Giampaolo Zordan, fosse pienamente a



conoscenza - se non financo partecipe - dei processi decisionali interni alla società debitrice Sviluppo Commerciale S.r.l., amministrata sin dal febbraio 2002 da Gianfranco Zordan in veste di presidente del CdA.

I rilievi che precedono autorizzano a presumere la piena conoscenza da parte del fideiussore delle condizioni economico finanziarie della società debitrice e, quindi, anche del loro progressivo deterioramento tra la fine del 2008 e il 2009, poi sfociate nella dichiarazione di fallimento nel luglio 2010.

In analogia ai principi giurisprudenziali più sopra illustrati con riferimento ai casi di fideiussore che sia anche socio o amministratore della società debitrice, la descritta situazione comporta il venire meno di qualsiasi esigenza di tutela del fideiussore Zordan S.p.A. nella prospettiva di cui all'art. 1956,2 comma, c.p.c., che è norma diretta alla salvaguardia degli interessi del fideiussore che sia ignaro del sopravvenuto deterioramento delle condizioni economico finanziarie del debitore o comunque non altrimenti in grado di averne conoscenza al di fuori dell'informativa del creditore, e, per ciò solo, meritevole di tutela contro comportamenti strumentali e/o contrari a buona fede di quest'ultimo.

Nel caso di specie va, quindi, ritenuto inapplicabile al fideiussore Zordan S.p.A. il meccanismo di protezione di cui all'art. 1956,2 comma, c.p.c., con l'effetto che va esclusa la liberazione ai sensi della detta norma dai suoi pacifici, e non contestati in causa, obblighi fideiussori.

L'opposizione va pertanto respinta e l'ingiunzione nei confronti di Zordan S.p.A. va confermata, con condanna dell'opponente alla rifusione in favore della banca delle spese di lite.

Avuto riguardo ai criteri di liquidazione, in ossequio a Cass. SS.UU. n. 17406/12, debbono trovare applicazione nel caso di specie le Tariffe Professionali oggi abrogate, disciplinate dal D.M. 8/4/04, n. 127, e non i parametri di cui al D.M. 140/2012 (entrato in vigore il 23/8/12 in attuazione dell'art. 9, comma 2, del D.L. 1/2012, convertito con modificazioni nella L. 27/2012), sul presupposto che l'attività difensiva oggetto della presente liquidazione giudiziale si è integralmente





esaurita, con la discussione ex art. 281 quinquies, 2 comma, c.p.c., in data 19/6/12, cioè precedentemente all'entrata in vigore del predetto D.M. 140/2012 e, quindi, prima della effettiva abrogazione delle Tariffe ex art. 9 terzo comma del D.L. 1/2012.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:

respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ingiunzione nei confronti di Zordan S.p.A., ora Zordan S.r.l. in liquidazione.

Condanna Zordan S.p.A., ora Zordan S.r.l. in liquidazione, a rimborsare alla banca opposta le spese di lite, che si liquidano in € 6.000,00 per onorari, € 3.800,00 per diritti e € 150,00 per spese, oltre rimborso forfettario ex art. 14 T.F., IVA come per legge e CPA.

Verona, 30 agosto 2013

Il Giudice

*Dr. Eugenia Tommasi di Vignano*

Il Cancelliere  
*Dr. Marigliano*

